

SER.S.A. S.R.L. A SOCIO UNICO

SEDE: VIA ALPAGO N. 1 – 32100 BELLUNO (BL)

CAPITALE SOCIALE EURO 130.000 I.V.

R.E.A. 87689 C.C.I.A.A. DI BELLUNO

REGISTRO IMPRESE DI BELLUNO – C.F. – P.I.: 00989180252

**** ** ****

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI SUL BILANCIO

DELL'ESERCIZIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2017

Al Socio COMUNE DI BELLUNO,

il sottoscritto Revisore Unico, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile sia quelle previste dall'art. 2409-bis C.C..

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39" e nella sezione B) la "relazione ai sensi dell'art. 2429 comma 2 Codice Civile".

A) Relazione del Revisore ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39

Relazione sul bilancio d'esercizio

Ho svolto la revisione legale del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017, costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, corredato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione dell'organo amministrativo.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alla norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità del Revisore

E' del Revisore la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del Revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Ho, quindi, acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società.

La revisione legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, dalla ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio.

Giudizio

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2017 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come

richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della Società, con il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2017.

A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017.

B) Relazione ai sensi dell'art. 2429 comma 2° del Codice Civile

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., c.c.

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati

Dato atto dell'ormai consolidata conoscenza che il Revisore dichiara di avere in merito alla società e per quanto concerne:

- 1) tipologia dell'attività svolta;
- 2) la sua struttura organizzativa e contabile;

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, viene ribadito che la fase di "pianificazione" dell'attività di vigilanza – nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati – è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.

E' stato, quindi, possibile confermare che:

* l'attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto all'oggetto sociale;

* l'assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati;

* le risorse umane costituenti la "forza lavoro" non sono sostanzialmente mutate;

* quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (31.12.2017) e quello precedente (31.12.2016). E' inoltre possibile rilevare come la società abbia operato in termini confrontabili con l'esercizio precedente e, di conseguenza, i controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale comparabilità dei valori e dei risultati con quelli dell'esercizio precedente.

La presente relazione riassume, quindi, l'attività concernente l'informativa prevista dall'art. 2429 comma 2, c.c. e più precisamente:

* sui risultati dell'esercizio sociale;

* sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma;

* sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo da parte dell'organo di amministrazione della deroga di cui all'art. 2423, comma 4, C.C.;

* sull'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 C.C..

Le attività svolte dal Revisore hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio e nel corso dell'esercizio stesso sono state regolarmente svolte le verifiche di cui all'art. 2404 c.c. e di esse sono stati redatti appositi verbali.

Attività svolta

Durante le verifiche periodiche, il Revisore ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi (es. quelli derivanti da perdite su crediti), monitorati con periodicità costante. Si sono anche avuti confronti con i professionisti che assistono la società su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo.

Il Revisore ha quindi periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell'impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall'andamento delle gestione.

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura – amministratori, dipendenti e consulenti esterni – si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del Revisore.

Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che:

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato rispetto all'esercizio precedente;
- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una buona conoscenza delle problematiche aziendali;
- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell'assistenza fiscale, societaria e giuslavoristica hanno conoscenza storica dell'attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.

Stante la relativa semplicità dell'organigramma direzionale, le informazioni richieste dall'art. 2381, comma 5, C.C., sono state fornite dall'Amministratore anche per il tramite del Direttore con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali del Revisore presso la sede della società e anche tramite i contratti/flussi informativi telefonici e informatici con l'Amministratore Unico.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, il Revisore può affermare che:

- le decisioni assunte dal socio e dall'Organo di Amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio sociale;
- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;
- le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge e allo statuto sociale e no in potenziale contrasto con le delibere assunte dal socio o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- non si pongono specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società né in merito all'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;
- non sono dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 2406 c.c.;
- non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.;
- non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, c. 7, c.c.;
- nel corso dell'esercizio il Revisore non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Il Revisore ha preso atto che l'organo amministrativo ha tenuto conto dell'obbligo di redazione della nota integrativa tramite l'utilizzo della cosiddetta "tassonomia xbrl", necessaria per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo, infatti, un adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008.

Il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato approvato dall'organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario.

Inoltre:

- l'organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c.;

- tali documenti sono stati consegnati al Revisore in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall'art. 2429, comma 1, c.c..

E' stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni:

- i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell'art. 2426 c.c.;

- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non ci sono osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;

- è stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non ci sono osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;

- l'organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.;

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del Revisore ed al riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;

- ai sensi dell'art. 2426, comma 5, c.c. i valori significativi iscritti ai punti B-I-1) e B-I-2), ove esistenti, dell'attivo sono stati oggetto di specifico controllo con conseguente consenso alla loro iscrizione;

- sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste, ove esistenti, dall'art. 2427-bis;

- in merito alla proposta dell'organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il Revisore non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta all'assemblea dei soci.

Risultato dell'esercizio sociale

Il risultato netto accertato dall'organo amministrativo relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo e pari ad euro 31.588.

I risultati della revisione legale del bilancio da me svolta sono contenuti nella sezione A della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da me svolta, il Revisore propone all'Assemblea di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come dettagliato dall'Amministratore Unico.

Il revisore ritiene inoltre doveroso rivolgere un particolare ringraziamento all'Amministratore Unico ed al personale della Società per la fattiva collaborazione costantemente fornita. Ricorda infine che con l'approvazione del presente Bilancio scade il triennio di incarico ed è compito dell'Assemblea provvedere al rinnovo della carica.

Belluno, 13 aprile 2018

IL REVISORE

- DE BIASI dott. Gianluigi